

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

Repertorio n.

Imposta di bollo di Euro _____ assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. ____ del ____ dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di _____ - Ufficio Territoriale di _____

[SCHEMA TIPO] CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE IN OUTSOURCING DEL MAGAZZINO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DEI TAMPONI PER LE ATTIVITA' COVID CORRELATE CON RELATIVA DISTRIBUZIONE, OCCORRENTE ALL'ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, PER UN PERIODO DI 12 MESI.

TRA

L'ATS della Città Metropolitana di Milano, C.F. e P. IVA n. 09320520969, con sede legale in Milano, Corso Italia n. 52, nella persona del Direttore Generale Walter Bergamaschi, nominato con DGR della Regione Lombardia n. XI/1054 del 17.12.2018 (nel seguito per brevità anche "Amministrazione appaltante")

E

in persona di _____ in qualità Legale Rappresentante

PREMESSO CHE

- La società _____, a seguito di espletamento di gara d'appalto a procedura aperta sopra soglia comunitaria, nelle forme previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS _____ n. _____ del _____, è risultata aggiudicataria della gestione in outsourcing del magazzino dei dispositivi di protezione individuali e dei tamponi per le attività Covid correlate con relativa distribuzione, per 12 mesi;
- con nota prot. n. _____ del _____ si trasmetteva all'Appaltatore sopra citato la comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52
Codice fiscale e P.IVA 09320520969

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

- l'Amministrazione Appaltante ha provveduto ad acquisire:
 - cauzione definitiva;
 - estremi del conto corrente dedicato all'appalto ai sensi del D. Lgs. 136/2010;
 - DURC regolare;
 - la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare i controlli di Legge, in particolare: [...]
- l'Amministrazione Appaltante provvedeva ad acquisire:
 - nominativo Farmacista Direttore tecnico: _____
 - Sede operativa: _____
 - Recapito telefonico: _____
- [facoltativo: altra eventuale documentazione];

SI CONVIENE E STIPULA

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente Contratto d'Appalto ha ad oggetto l'esternalizzazione di specifiche attività di stoccaggio, distribuzione e consegna, di dispositivi medici e altri prodotti sanitari Covid destinati a soggetti pubblici e privati siti nel territorio di ATS della Città Metropolitana di Milano, quali:

- Strutture interne dell'Amministrazione;
- Medici di Medicina Generale (MMG), Pediatri di Libera Scelta (PLS);
- Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA);
- Residenze Sanitarie per Disabili (RSD);
- Comunità Socio Sanitarie per disabili (CSS);
- Centri Diurni Integrati (CDI);
- Centri Diurni per Disabili (CDD);
- Strutture psichiatriche;
- Strutture per tossicodipendenti;
- Strutture sociali in genere.

Articolo 2 – Caratteristiche della gestione in outsourcing e modalità operative

L'Appaltatore deve garantire:

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52
Codice fiscale e P.IVA 09320520969

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

1. la fornitura di un applicativo gestionale, per consentire agli operatori della UOS Governo Assistenza Farmaceutica Protesica e Integrativa di inoltrare le richieste, di imputare le anagrafiche, di visionare consegne, stralci, giacenza e scorte minime, avente i requisiti tecnico funzionali più avanti descritti. Con tale strumento informatico devono essere gestiti i flussi informativi tra l'aggiudicatario e l'Amministrazione, in modo da garantire alla stessa, la pronta fruibilità e disponibilità di dati e di informazioni (di tipo tecnico, operativo e gestionale) sui servizi erogati. Il sistema Informativo deve:

- ✓ essere, a cura dell'Appaltatore, reso accessibile all'Amministrazione per tutto il periodo di vigenza del Contratto;
- ✓ gestito e costantemente implementato per tutta la durata del Contratto.

Inoltre, entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Contratto, l'aggiudicatario deve:

- ✓ effettuare un corso di formazione all'uso del Sistema Operativo, per tutto il tempo necessario, per il personale abilitato della UOS Governo Assistenza Farmaceutica Protesica e Integrativa;
- ✓ provvedere alla risoluzione di ogni eventuale problema d'uso del Sistema operativo, durante l'intero periodo contrattuale.

L'applicativo gestionale del magazzino deve possedere le seguenti funzionalità minime:

- ✓ inserimento delle richieste di consegna per i servizi;
- ✓ inserimento delle anagrafiche di prodotti e luoghi di consegna;
- ✓ monitoraggio delle giacenze di ciascun prodotto, che dovranno risultare allineate con i dati presenti nel sistema gestionale in uso presso l'Amministrazione;
- ✓ monitoraggio di lotti e scadenze di ogni prodotto in entrata e in uscita;
- ✓ visibilità nel programma gestionale di magazzino dello stato di allestimento\consegna della richiesta
- ✓ visibilità nel programma gestionale di magazzino della bolla di consegna;
- ✓ monitoraggio dei carichi e degli scarichi effettuati sia per destinatario sia per prodotto sia complessivi
- ✓ calcolo delle scorte minime individuate in base al livello di rotazione dei prodotti, con possibilità di rettifica e controllo dei sotto scorta da parte della UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa;
- ✓ monitoraggio degli scarichi dei prodotti scaduti in un determinato periodo.

I dati contenuti in detto sistema informatico devono – data la presenza in esso di informazioni sensibili e storiche di proprietà di questa Amministrazione – ritornare in possesso all'ATS alla scadenza contrattuale.

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

Inoltre, in qualsiasi momento, all'Amministrazione deve essere consentita la consultazione ed elaborazione dei dati ivi presenti;

2. l'allestimento delle consegne e il loro recapito all'indirizzo del richiedente a seguito dell'inserimento da parte di questa ATS della richiesta nell'applicativo gestionale di magazzino, come dettagliato al punto 8;
3. che le operazioni di carico e scarico vengano effettuate nell'applicativo gestionale entro un 1 (un) giorno lavorativo dalla consegna della merce da parte del fornitore e di scarico della merce per la consegna ai Servizi di questa ATS;
4. la gestione periodica degli inventari al fine di verificare la corrispondenza tra giacenza fisica e contabile, e sottoscrivere, quale Agente Contabile Esterno, la modulistica prevista dalla normativa vigente in materia;
5. ricevere la merce in entrata, informando tempestivamente la UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa di eventuali discordanze tra ordinativo, documento di trasporto e merce consegnata:
 - ✓ l'Appaltatore viene informato dall'Amministrazione sui prodotti ordinati via mail e qualora il prodotto in consegna appaia immediatamente e palesemente non corrispondente all'ordinato o difforme da quanto indicato nel documento di trasporto, l'Appaltatore è tenuto a contestare la non conformità al trasportatore e non procederà alla ricezione della merce, dandone immediata comunicazione alla UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa;
 - ✓ ad accettazione avvenuta, il personale dell'Appaltatore è tenuto ad apporre la propria firma sul documento di trasporto con riserva di controllo del contenuto dei colli consegnati. Entro un 1 (un) giorno lavorativo dovrà essere effettuata la verifica dell'integrità del confezionamento dei colli ricevuti, nonché della loro etichettatura e dello stato di conservazione, della corrispondenza quali-quantitativa all'ordine (sono ammesse consegne frazionate);
 - ✓ per qualsiasi non conformità deve essere inviata comunicazione immediata in merito alla UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa collocando, la merce non conforme in un'area separata del magazzino appositamente individuata senza effettuare operazioni di carico, fino a eventuale nulla osta da parte di ATS;
 - ✓ lotti e scadenze dei prodotti vanno controllati e registrati nel gestionale dell'aggiudicatario al momento del carico. L'Appaltatore è tenuto a segnalare alla UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa eventuali consegne di prodotti con una validità inferiore ai 12 mesi. La UOS sopra

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

citata potrà, in presenza di motivate urgenze, derogare a tale condizione e consentire, comunque, il carico di prodotti aventi validità residua inferiore a 12 mesi;

6. provvedere entro 1 (un) giorno lavorativo dall'arrivo delle forniture, al caricamento della merce e dei Documenti di Trasporto (DDT) dei fornitori sul gestionale di magazzino e all'inoltro, a mezzo e-mail alla UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa, dei DDT dei fornitori, debitamente firmati per accettazione dalla società, inviando poi settimanalmente gli originali alla UOS in questione;
7. stoccare i prodotti in locali idonei ed accessibili al solo personale autorizzato. I locali devono essere dotati degli strumenti necessari per la rilevazione della corretta temperatura di conservazione dei prodotti e degli strumenti necessari alla movimentazione della merce. L'Appaltatore deve provvedere allo stoccaggio dei prodotti entro un giorno lavorativo dal ricevimento della merce. La collocazione di tutti i materiali negli scaffali avviene tenendo conto di lotti e scadenze, livello di rotazione ed ingombro. In caso di prodotti soggetti a particolari modalità di conservazione, lo stoccaggio dovrà avvenire alla ricezione del prodotto dal fornitore per non compromettere l'integrità dello stesso. Per farmaci e dispositivi che devono essere conservati a temperatura controllata (tra 2 e 8 gradi), l'aggiudicatario deve dotarsi di appositi frigoriferi muniti di rilevazione in continuo della temperatura e dispositivo di allarme;
8. allestire le consegne ai Servizi di ATS e recapitarle entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'inserimento della richiesta, fatte salve eventuali **richieste urgenti** che devono comunque essere evase nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi e fatte salve le **eventuali emergenze** di cui al § 2.2 punto 6.

Le richieste pervenute all'aggiudicatario **dopo le ore 16:00** sono computate come inserite il giorno lavorativo successivo, ad **esclusione** delle emergenze di cui al § 2.2 punto 6. Al momento dell'allestimento del collo, i prodotti in consegna vengono scaricati dal programma gestionale dell'aggiudicatario generando contestualmente un documento di consegna, che dovrà essere poi firmato dal destinatario al ricevimento del collo;

9. effettuare le consegne in **qualsiasi località all'interno del territorio dell'ATS della Città Metropolitana di Milano** indicato dalla UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa, senza che sia addebitato all'ATS alcun sovrapprezzo, né relativamente al luogo né relativamente ai volumi, né relativamente a particolari problematiche nelle modalità di consegna. Le consegne devono essere garantite presso i servizi aziendali in fasce orarie compatibili con gli orari di attività degli stessi (dal lunedì

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00, fatta salva la necessità di ricordarsi preventivamente con i Servizi interessati), mantenendosi puntuali, rispetto alla fascia concordata, salvo motivi di forza maggiore, indipendenti dall'aggiudicatario.

Qualora in fase di richiesta sia indicata una consegna in particolari fasce orarie, essa sarà remunerata come onere aggiuntivo nella quota variabile. Qualora, per determinate esigenze, sia richiesta una consegna oltre le ore 18:00, essa sarà remunerata come onere aggiuntivo nella quota variabile;

10. effettuare il trasporto, anche in condizioni di temperatura controllata nel rispetto della normativa vigenti. I prodotti devono essere trasportati in modo da mantenere, lungo tutta la catena distributiva, una temperatura idonea alla loro conservazione. Qualora si verifichi un deterioramento del prodotto o una sua perdita correlato alle modalità di consegna espletate dall'aggiudicatario, l'ATS della Città Metropolitana di Milano applicherà la penale di cui all'art. 12 del presente Contratto;
11. su indicazione della UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa, recarsi presso luoghi di consegna per effettuare ritiro merce ed eventuale riposizionamento della merce a magazzino. Ogni ritiro viene contabilizzato come se fosse una consegna standard;
12. effettuare le operazioni di reso al fornitore in caso di prodotti con le non conformità riscontrate nonché eventuali resi al fornitore a seguito di segnalazioni di non conformità da parte dei Servizi utilizzatori. In quest'ultimo caso l'Appaltatore deve provvedere al ritiro dei colli non conformi presso i Servizi ATS, custodendoli nel proprio magazzino. Le operazioni di ritiro saranno concordate tra il fornitore e l'ATS e l'Appaltatore deve provvedere alla compilazione del documento di reso al fornitore;
13. monitorare e controllare periodicamente la scadenza dei prodotti. I prodotti scaduti devono essere stoccati in apposita area del magazzino opportunamente delimitata e contrassegnata da cartelli. In base alle indicazioni del personale della UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa i prodotti scaduti sono suddivisi dall'aggiudicatario in colli diversi in funzione delle modalità di smaltimento indicate dalle norme vigenti. L'Appaltatore deve provvedere allo scarico nel proprio gestionale di magazzino dei prodotti scaduti e il personale della UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa può visionarli con una specifica interrogazione all'applicativo. Lo smaltimento fisico dei prodotti scaduti e/o non più utilizzabili avviene con cadenza annuale ed è in capo ad ATS che si avvale di operatore autorizzato secondo le norme in merito vigenti. L'Appaltatore è responsabile della corretta movimentazione delle scorte e deve garantire sempre la consegna di prodotti con data di scadenza più ravvicinata. Qualora si verifichi la scadenza di prodotti in conseguenza di una

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

scorretta gestione del magazzino da parte dell'aggiudicatario, l'ATS si riserva di rivalersi su quest'ultimo per i danni cagionati. In ogni caso, l'Amministrazione non sosterrà il costo dei prodotti deteriorati per cause imputabili alla società aggiudicataria;

14. effettuare l'attività di inventario su tutti i prodotti gestiti a scorta in magazzino con cadenza almeno annuale, alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento. Alla fine di ogni anno viene verificata l'effettiva esistenza fisica delle giacenze, analizzando le difformità rilevate e le possibili cause. Inoltre, trimestralmente l'aggiudicatario deve effettuare la verifica delle giacenze fisiche su un campione di prodotti appositamente selezionati, non superiore al 15% delle scorte e identificati dal personale ATS. L'Appaltatore deve essere comunque disponibile anche alla effettuazione di inventari, totali o parziali, per esigenze straordinarie richieste da ATS. Gli inventari totali saranno condotti alla presenza di personale ATS e le conte avverranno in doppio cieco con successivo confronto dei dati di giacenza fisica. In caso di discrepanze nella conta fisica, si procederà a conta congiunta tra personale ATS e personale dell'aggiudicatario per consolidare il dato definitivo. ATS si riserva di effettuare eventualmente analoga procedura anche per gli inventari parziali, qualora ne ravvisi la necessità. Al termine delle operazioni di conta e di verifica congiunta, l'Appaltatore effettua le rettifiche inventariali nel proprio gestionale e invia il report delle giacenze, sottoscritto dal Direttore tecnico farmacista dell'Appaltatore, all'ATS. L'Amministrazione si riserva, a fronte di eventuali discrepanze, anche su singoli articoli, riscontrate superiori in valore (calcolato in base al prezzo medio ponderato presente in contabilità aziendale) al 5 % del valore della giacenza teorica, non motivate e formalmente contestate da ATS all'Appaltatore, di applicare la penale nella misura di cui al punto 6 dell'art. 12 del presente Contratto;
15. effettuare, nel caso di cessazione del servizio di gestione del magazzino esternalizzato prima della chiusura dell'esercizio finanziario, a titolo gratuito e senza alcun onere aggiuntivo o compenso di sorta, né a carico della Stazione appaltante né a carico di un eventuale soggetto subentrante nella gestione di tale magazzino, un inventario fisico totale, secondo le procedure di cui al punto 14 del presente articolo, di tutti i prodotti in giacenza alla data di cessazione del servizio. In tale occasione l'Appaltatore è anche tenuto a procedere alla messa a disposizione di tutto il materiale di proprietà dell'ATS presente nel magazzino, su bancali "a bocca di magazzino, ivi comprese tutte le operazioni, anche contabili, a ciò necessarie. In particolare deve favorire, entro le tempistiche comunicate dalla UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa, il passaggio delle scorte/giacenze di tutti i prodotti presenti in magazzino al nuovo gestore. Quest'ultimo ha l'onere di prendersi in carico le giacenze di

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

magazzino a proprie spese e con mezzi e personale propri, su bancali “a bocca di magazzino”, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle temperature di conservazione dei farmaci da detenersi a temperatura controllata. Il personale del gestore uscente e di quello subentrante effettuerà, in presenza di personale di ATS, la verifica congiunta della merce gestita presso il magazzino esternalizzato. Le risultanze congiunte del controllo, riportate in apposito verbale, costituiranno l’effettiva giacenza di magazzino e non saranno, quindi, riconosciute da ATS eventuali contestazioni in merito da parte del gestore entrante. L’Amministrazione, pertanto, al momento del passaggio di consegne tra i gestori provvede ad allineare le giacenze rilevate in modo congiunto tra questi ultimi a quelle rilevate nel sistema di contabilità aziendale: eventuali deficit di prodotti, rispetto a quanto presente nel sistema di contabilità aziendale prima dell’inventario congiunto, saranno addebitati all’esternalizzatore uscente, ai costi presenti nel sistema di contabilità aziendale. Al momento della ricezione delle giacenze da parte dell’operatore economico uscente, l’Appaltatore entrante è, altresì, tenuto a firmare la documentazione inventariale estratta dal sistema contabile ATS.

16. provvedere, se richiesto, con propri mezzi e personale, al ritiro di prodotti presso il magazzino logistico ATS o presso il magazzino regionale sito a Settala (Milano);
17. l’accesso al proprio magazzino a soggetti destinatari che volessero procedere al ritiro diretto dei prodotti. Questi ritiri diretti sono conteggiati come consegne standard o come consegne in emergenza se effettuati in orari particolari o con tempistica particolare;
18. allestire, su richiesta e indicazione della UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa, specifici kit contenenti più prodotti a magazzino. L’imballo per ogni kit deve essere fornito dall’appaltatore medesimo. Per l’allestimento di ogni kit viene riconosciuto all’appaltatore un onere aggiuntivo da contabilizzarsi tra i costi variabili a contratto.

§2.1 – Ulteriori obblighi dell’aggiudicatario

L’ Appaltatore deve, inoltre, garantire le seguenti prestazioni:

1. la gestione dei prodotti in giacenza a temperatura standard. La cubatura dei prodotti mediamente in giacenza è stimabile in circa 500 bancali di dimensioni standard (eventuali eccedenze di giacenza danno luogo ad oneri aggiuntivi ogni 50 bancali eccedenti, come indicato nell’Allegato - Offerta economica, quale parte integrante del presente Contratto) per circa 350 referenze movimentate (dati primo semestre 2021);

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

2. la gestione dei prodotti in giacenza a temperatura controllata con idonee garanzie di mantenimento della stessa per una cubatura stimabile in circa 5 bancali;
3. la ricezione della merce in entrata stimata in circa 500 movimentazioni di carico al semestre (stima dai dati del primo semestre 2021);
4. l'eventuale ritiro della merce dal magazzino regionale di Settala (Mi) o dal magazzino di ATS della Città Metropolitana di Milano con personale e mezzi a carico dell'aggiudicatario. Nel caso in cui non si rendesse necessario ritirare la merce, nel mese, l'importo a canone fisso mensile offerto verrà ridotto del 10%;
5. le consegne in uscita, così come imputate nel gestionale dalla UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa. Il numero dei movimenti di consegne è stimato in 2.500/semestre, in base ai dati del primo semestre 2021, con un numero medio di 5 tipologie di prodotti a consegna. I punti di consegna sono stimati in circa 500. Il volume di una singola consegna può variare da una decina e oltre di bancali a una singola confezione. Nel caso in cui le consegne risultassero inferiori a 100/mese, l'importo a canone fisso mensile offerto verrà ridotto del 20%;
6. le **consegne in emergenza** devono essere espletate entro le 12 ore dall'inserimento della richiesta nel gestionale, festivi compresi e daranno luogo ad onere aggiuntivo;
7. deve essere dotato di mezzi idonei al trasporto al fine di poter effettuare le consegne anche in presenza di barriere architettoniche o difficoltà viabilistiche (ad esempio strade strette);
8. le consegne devono essere effettuate nel luogo preciso indicato in fase di inserimento richiesta, anche in locali di edifici privi di ascensore. Pertanto l'aggiudicatario deve valutare la modalità più opportuna di esecuzione, provvedendo, nel caso, a sbancalatura nel luogo di consegna o operando consegne parziali successive.

Articolo 3 – Oneri della gestione in outsourcing dei servizi

L'Appaltatore si impegna, senza eccezione alcuna, a:

1. garantire la presenza di una sede operativa, indipendentemente dalla ubicazione della propria sede legale, ad una distanza chilometrica che consenta all'aggiudicatario di effettuare le consegne tempestivamente, entro le tempistiche di cui al § 2.8 e 2.1.6 del presente Contratto;
2. fornire uno spazio dedicato, in cui effettuare lo stoccaggio dei prodotti ATS, definito all'interno del resto del magazzino e interamente dedicato alla gestione del servizio ATS, senza commistione con altre attività svolte dall'aggiudicatario;

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

3. svolgere le attività di magazzino da **lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00**;
4. garantire le consegne in emergenza come indicato al §2.2 punto 6;
5. organizzare il magazzino in maniera tale che i prodotti non si deteriorino durante il periodo di immagazzinamento, compresi i prodotti e/o farmaci da detenersi a temperatura controllata;
6. organizzare il locale in modo da consentire facilmente l'identificazione dei prodotti;
7. predisporre nel locale stoccaggio sistemi di rilevazione di temperatura ambientale e idonei sistemi di allarme per le apparecchiature frigorifero;
8. svolgere le attività sotto la responsabilità di un **Direttore Tecnico**, iscritto all'Ordine dei Farmacisti che risponderà, a tutti gli effetti, della correttezza delle consegne dal punto di vista quali – quantitativo;
9. svolgere il servizio nel rispetto e in applicazione delle Norme di Buona Distribuzione dei farmaci e più in generale della normativa vigente applicabile al settore ovvero:

NORMATIVA	MATERIA
ISO 9001:2000	Sistemi di gestione per la qualità
ISO 9000:2000	Termini e Definizioni
ISO 30011/2/3	Verifiche Ispettive Interne
D. Lgs. n. 219 del 24 aprile 2006	Codice Comunitario concernente i medicinali per uso umano
D. Lgs. n. 274 del 29 dicembre 2007	Disposizioni correttive al D. Lgs n. 219/2007
Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 1999	Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano.
D. Lgs. n. 193 del 6 aprile 2006	Attuazione della direttiva n. 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari.
DPR n. 309 del 9 ottobre 1990 come modificato dalla Legge 38/2010	Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
D. Lgs n. 46 del 24 febbraio 1997	Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici.
D. Lgs n. 155 del 26 maggio 1997	Attuazione delle direttive 93/43/CE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari.
Regolamento CE n. 852/2004	Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari
Legge n. 713 dell'11 ottobre 1986	Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici.
Decreto Legislativo n. 332 - 08 settembre 2000 e s.m.i.	Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (emendato col D. lgs. 25.01.2010, n. 37)
Decreto Legislativo n. 46 - 24 febbraio 1997 e s.m.i.	Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

Decreto Legislativo n. 507 - 14 dicembre 1992 e s.m.i.	Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (emendato col D. Lgs. 25.01.2010, n. 37)
--	---

10. mettere a disposizione degli operatori della UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa un recapito di posta elettronica ed un numero telefonico presidiato con continuità dalle ore 9.00 alle ore 17.00, cui rivolgersi per concordare rapidamente soluzioni ad eventuali problematiche gestionali che dovessero insorgere.

Articolo 4 - Durata dell'appalto

Il contratto avrà la durata di 12 mesi. La decorrenza contrattuale avrà inizio, presumibilmente, a far data dal _____, comunque alla data di stipula del Contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, qualora, nel corso di validità dello stesso, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto del presente CSA.

Si precisa, che l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere il contratto nel caso di modifiche agli assetti organizzativi conseguenti a provvedimenti regionali o conseguenti a mutamenti nella situazione epidemiologica e di emergenza COVID.

Articolo 5 - Importo dell'appalto

Il valore contrattuale è stabilito in € _____ (Iva esclusa), così ripartiti:

- ✓ € _____ (Iva esclusa) - importo fisso
- ✓ € _____ (Iva esclusa) - importo variabile.

Gli importi sopra riportati sono comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale (IVA esclusa), di tutti gli oneri generali e particolari previsti dal presente Contratto e relativi allegati e quindi sono fissi e non modificabili, salvo variazioni disposte per legge o eventuali condizioni più favorevoli di cui dovrà essere data comunicazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

Inoltre, è facoltà dell'Amministrazione, a seguito di mutate necessità nelle attività programmate, a seguito dell'evoluzione pandemica, rinegoziare i volumi di attività, ovvero il canone dovuto mensile fisso potrà così variare:

- qualora le consegne siano inferiori a 100/mese, l'importo mensile fisso verrà ridotto del 20% (§ 2.1 punto 5 del presente documento);
- in assenza di ritiri di prodotti nel mese, l'importo mensile fisso verrà ridotto del 10% (§ 2.1 punto 4 del presente documento).

Articolo 6 - Variazioni contrattuali

L'Amministrazione si riserva, la facoltà di procedere, in forma espressa, al rinnovo del Contratto d'Appalto per un periodo di ulteriori 12 mesi.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di prevedere, nel corso di validità del presente Contratto, modifiche che comportano un aumento dell'importo contrattuale nei limiti del 20%. Le modifiche saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di offerta.

Inoltre, nel periodo di vigenza del presente Contratto, potrà essere applicata la revisione dei prezzi secondo quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto. Per quanto riguarda le diminuzioni a termini di legge, l'Appaltatore non potrà vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta.

In ultimo, qualora, allo scadere del termine previsto dal presente Contratto, l'Amministrazione non avesse concluso la nuova procedura di scelta del contraente, la stessa si riserva la facoltà di prorogare il Contratto e l'Appaltatore ha l'obbligo di accettare tale proroga, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, assicurando l'esecuzione del servizio, senza soluzione di continuità, nelle more della stipulazione del nuovo contratto, per un periodo presunto di mesi sei.

Articolo 7 – Obblighi a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto a:

- effettuare le prestazioni del presente Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti;
- osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'arco di vigenza del

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

Contratto. A tal fine l'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore;

- avvalersi di personale adeguato in relazione alle prestazioni contrattuali richieste.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. È fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi il servizio oggetto del presente Contratto, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in tema di subappalto. La violazione di tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:

- assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dell'Amministrazione della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

Inoltre, l'Appaltatore deve essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di **fatturazione elettronica**, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5, D.M. 55/2013.

Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti

§ 9.1 Fatturazione

Le prestazioni, rese nei modi prescritti dal presente Contratto, saranno oggetto di fatturazione da parte dell'Appaltatore.

A seguito delle attività descritte all'art. 2, conformi e non contestate, l'Appaltatore invierà fattura elettronica riportante il numero e la data dell'ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.

Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano
Sede legale: Corso Italia, 52 – 20122 Milano
Codice Fiscale: 09320520969
Partita IVA: 09320520969
Codice IPA: atsmetmi

Codice Univoco ufficio: **BMAGH7** – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS

Deve, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web www.indicepa.gov.it per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.

Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso l'ATS della Città Metropolitana di Milano devono riportare il codice identificativo di gara CIG.

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

Ai sensi dell'art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l'ATS non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. 66/2014 e dal D.M. N. 132 del 24.08.2020.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.

Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) sopra riportato;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d'ordine d'acquisto;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.

Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l'Appaltatore si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili al sito www.fatturapa.gov.it.

In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dalle Agenzie ai sensi del D.M. n. 132 in data 24.08.2020.

Si informa, altresì, che, con D.M. 7 Dicembre 2018 il MEF ha introdotto, dal 1° Febbraio 2020 per le forniture, e dal 1° gennaio 2021 per i servizi, l'obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di beni e servizi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale tramite la piattaforma Nodo Smistamento Ordini (NSO), sviluppata da Sogei S.p.A., di cui al comma 412 della Legge di Bilancio n. 205/2017. Dopo l'entrata in vigore del NSO, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale al nodo stesso.

§ 9.2 Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio dell'Agenzia. Tale verifica sarà effettuata

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima dell'erogazione del servizio.

L'Amministrazione provvederà a respingere la fattura qualora:

- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- nella fattura non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità circa il prodotto fornito e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all'appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore.

Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell'Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell'Amministrazione.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avranno titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente.

Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.

Per provvedere al pagamento l'Amministrazione dovrà essere in possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d'ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell'Appaltatore.

Qualora il DURC dell'Appaltatore evidenzii irregolarità, l'Amministrazione sarà tenuta all'osservanza di quanto disposto dall'art. 30 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

Articolo 10- Direttore dell'esecuzione del Contratto

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto è il Responsabile/Direttore _____ della UOC/UOS _____ dell'ATS Città Metropolitana di Milano.

Articolo 11 - Cessione del Contratto

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016s.m.i., il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1 lettera d) del medesimo Decreto.

Articolo 12 - Inadempienze e penalità

Per la caratteristica del servizio, le attività oggetto del presente Contratto non devono essere sospese. Pertanto, l'Appaltatore assume a proprio carico la responsabilità della sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo.

La mancata esecuzione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all'Amministrazione di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo, incamerando la garanzia fideiussoria.

In caso di prestazioni difformi rispetto alle prescrizioni del presente Contratto, l'Amministrazione procederà (previa contestazione scritta dell'inadempienza all'Appaltatore) all'applicazione delle seguenti penali, rispettivamente a:

1. Tempistiche di consegna:

1.1: qualora le tempistiche di consegna, come indicato all'art. 2, punto 8, **siano superiori a 3 (tre) giorni lavorativi dall'inserimento della richiesta, o superiori di cui alla migliororia presentata in sede di gara**, si applicherà una penale pari a:

- € 50,00 per il ritardo sulle consegne del singolo prodotto effettuate fino al sesto giorno lavorativo di ritardo;
- € 100,00 per il ritardo sulle consegne del singolo prodotto effettuate dal settimo al decimo giorno lavorativo;
- € 150,00 per i ritardi registrati sulle consegne del singolo prodotto effettuate oltre il decimo giorno.

1.2: qualora le tempistiche di consegna in urgenza, come indicato all'art. 2, punto 8, **siano superiori a 2 (due)**

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

giorni lavorativi dall'inserimento della richiesta, o superiori di cui alla migliorìa presentata in sede di gara, si applicherà una penale pari a € 150,00 per ogni giorno di ritardo.

2. **in caso di ritardo nella trasmissione dei DDT originali** alla UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa rispetto alle tempistiche stabilite nell'art. 2, punto 6, del presente CSA, verrà applicata una penale pari al 2% del valore della fattura liquidata in ritardo dall'Amministrazione a causa dell'inadempienza contrattuale dell'aggiudicatario;
3. per ogni fattispecie di **malfunzionamento, sospensione e/o criticità rilevata nel presidio telefonico** di cui all'art. 3, punto 10, del presente CSA, debitamente segnalata dalla UOS Governo Assistenza Farmaceutica Territoriale Protesica e Integrativa, a mezzo di posta elettronica e non risolta dall'aggiudicatario entro 2 giorni dalla segnalazione, applicherà una penale di € 100,00;
4. per ogni giorno di ritardo della messa a disposizione dello strumento informatico di cui all'art. 2, punto 1, del presente CSA, rispetto alle tempistiche ivi stabilite, applicherà una penale di € 500,00;
5. per ogni giorno di ritardo delle attività indicate all'art. 2 punti 5 e 6, e nelle operazioni di consegna indicate all'art. 2 punto 8 e al §2.1 punto 6, rispetto alle tempistiche stabilite nel presente documento, l'Amministrazione applicherà una penale di:
 - € 50,00 per ritardi di registrazione da quattro a sette giorni lavorativi;
 - € 100,00 per ritardi di registrazione oltre sette giorni lavorativi;
6. **in presenza di eventuali discrepanze a valore** (calcolato in base al prezzo medio ponderato presente in contabilità aziendale) **superiori al 5%**, anche sul singolo articolo, quantitativamente in difetto nella giacenza fisica inventariata e condivisa tra le parti rispetto alla teorica, in carenza di motivazione valida entro 7 (sette) giorni dalla contestazione, applicherà una penale pari al valore di detti scostamenti, in base al valore medio del prodotto generato dal sistema contabile aziendale;
7. **in caso di doppia ricezione di merce erroneamente inviata dal fornitore a fronte di un medesimo ordinativo di fornitura o in caso di ricezione di merce difforme dall'ordinativo**, senza che l'aggiudicatario abbia concordato modalità di reso con il fornitore, applicherà una penale pari al valore della merce erroneamente ricevuta, ai prezzi indicati nell'ordinativo;
8. **in caso di deterioramento di prodotto causato dall'inosservanza**, durante il trasporto, delle norme sulla corretta conservazione dei farmaci, applicherà una penale pari al doppio del valore del prodotto ammalorato, secondo il prezzo presente nell'ordinativo di fornitura.

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

Qualora gli inadempimenti contrattuali, debitamente contestati all'Appaltatore, si siano verificati più di 5 (cinque) volte, l'ATS della Città Metropolitana di Milano ha la facoltà, con preavviso da inviare all'Appaltatore, di risolvere il contratto, trattenendo il deposito cauzionale definitivo, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi e compensi di sorta. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rifarsi sull'Appaltatore per gli eventuali danni che l'irregolarità nel servizio, intesa come ritardo o non conformità, abbia direttamente o indirettamente causato.

In ogni caso, l'Amministrazione, in presenza di ritardi, potrà comunque, ove lo ritenga necessario, erogare il servizio tramite altra società, addebitando all'Appaltatore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto.

Per le penalità applicate verrà richiesta all'Appaltatore l'emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell'Amministrazione, dei pagamenti.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali saranno contestati per iscritto dall'Amministrazione all'Appaltatore il quale dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie controdeduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra stabilite.

Articolo 13 - Risoluzione del contratto

L'ATS della Città Metropolitana di Milano potrà chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente e nell'ipotesi previste nel presente Contratto.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, l'Amministrazione può risolvere il Contratto con l'Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall'Amministrazione;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'Appaltatore si è trovato, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice.

L'Amministrazione deve, inoltre, risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- si verifichi un'ipotesi di non rispondenza delle attività espletate alle caratteristiche del presente Contratto e dei relativi allegati, ovvero nel caso in cui l'Appaltatore non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione del servizio). In tale caso l'ATS si riserva la facoltà di addebitare all'Appaltatore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti;
- si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente Contratto;
- si siano verificati violazioni di norme e principi contenuti nel Codice di Comportamento

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

dell'Amministrazione, nel Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - 2022-2024, adottato dall'Amministrazione e/o nel Patto di Integrità di cui alla DGR n. X/1751 del 17/06/2019;

- sia realizzato subappalto del servizio non autorizzato dall'Amministrazione;
- l'Appaltatore non rispetti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- sia accertato il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
- sia sospeso o interrotto il servizio da parte dell'Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'Amministrazione);
- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente Contratto;
- l'Appaltatore non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell'art. 9 bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente Contratto,

La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l'Amministrazione provvederà a comunicare all'Appaltatore in forma scritta l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto.

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

Nei casi sopra previsti, l'Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l'Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento delle attività oggetto del presente appalto ad altro operatore.

Articolo 14 - Recesso

In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In particolare, l'Amministrazione Appaltante ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all'Appaltatore:

1. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Appaltatore è obbligato a comunicare all'Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
2. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture dell'ATS e mutamento delle modalità di erogazione del servizio oggetto del presente Contratto richiesto da parte dell'ATS;
3. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o ARIA S.p.A. attivassero una Convenzione avente ad oggetto le attività oggetto del presente Contratto.
4. disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sul servizio oggetto del presente Contratto;
5. prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
6. venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente Contratto;
7. qualora l'Amministrazione concludesse prima della scadenza del presente Contratto, la nuova procedura di scelta del contraente;
8. qualora, per mutamenti e/o evoluzioni del contesto nazionale e regionale collegato alla situazione pandemica da Covid-19, non risultasse più necessario, a insindacabile giudizio dell'ATS della Città

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

Metropolitana di Milano, garantire il servizio oggetto della presente procedura di gara.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione Appaltante, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima Amministrazione. In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguite, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. L'Appaltatore dovrà comunque, se richiesto dalle ATS, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Amministrazione medesima, provocare danno alla stessa, fino al subentro di altro operatore economico. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito al pagamento del servizio effettuato. Non è consentito il recesso da parte dell'Appaltatore.

Articolo 15 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

L'Appaltatore non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Contratto.

Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Amministrazione e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, l'Appaltatore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

Articolo 16 – Clausola T&T per la Trasparenza e Tracciabilità

§16.1– Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto sono tenuti al rispetto della Clausola T&T. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore ed i subcontraenti sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere all'Amministrazione, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte:

Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016: *“L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati”.*

Comma 1, art.3, l. 136/2010: *“Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)”.*

Comma 5, lett. h), art. 80, Dlgs 50/2016: *“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55”.*

§16.2 – Verifiche dell'Amministrazione

L'Amministrazione, l'Appaltatore e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto.

Comma 9, art.3, l. 136/2010: *“La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.”*

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

§16.3 – Informazioni da inserire nella scheda T&T

Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'Appaltatore.

Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto.

L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'aggiudicatario.

L'Appaltatore nella scheda T&T dovrà inserire tutti i dati di cui all'Allegato 2 della DGR XI/5408 del 25.10.2021.

§16.4 – Tempi e Modalità di trasmissione

La compilazione della scheda T&T a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione all'Amministrazione della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).

La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP in esito all'istruttoria compiuta.

§16.5 - Sanzioni e penali

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale l'Amministrazione e l'Appaltatore assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Appaltatore, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente.

È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a € 500,00.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all'1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Articolo 17 – Codice del Comportamento, Piano Anticorruzione Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage

L'ATS della Città Metropolitana di Milano informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al proprio Codice di Comportamento, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'Agenzia sono tenuti ad osservare e delle responsabilità dell'Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).

Il suddetto Codice è stato adottato dall'ATS con Deliberazione n. 43 del 22.01.2021 ed è reperibile sul sito internet istituzionale www.ats-milano.it.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, adottato dall'ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione n. 36 del 27.01.2022.

L'Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di appalto, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it.

Inoltre, si rammenta quanto statuito dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Articolo 18- Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente rapporto contrattuale nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sia a livello europeo e nazionale, che regionale e specifica di settore.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ATS della Città Metropolitana di Milano.

La Società Plurima S.r.l. è designata Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Ue 2016/679.

In qualità di Responsabile, la suddetta società è tenuta all'osservanza di specifici obblighi attribuiti dal citato Regolamento, nonché degli obblighi verso il Titolare, delle disposizioni e delle istruzioni documentate dello stesso, che sono specificate nel presente articolo.

§18.1 Audit e Ispezioni

La ATS della Città Metropolitana di Milano, nella sua qualità di Titolare dei dati, si riserva la possibilità di effettuare audit e verifiche ispettive sulla corretta ed efficace attivazione delle misure di sicurezza e sull'osservanza degli obblighi regolamentari e normativi in materia.

Il Responsabile consentirà l'accesso alla documentazione relativa al trattamento ed alle proprie sedi su semplice richiesta.

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

§18.2 Responsabilità e Manleva

Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare da ogni responsabilità e/o danno, anche nei confronti di terzi, nonché degli Interessati al trattamento, per azioni ed omissioni, inadempimenti di qualunque natura, imputabili allo stesso Responsabile, ai soggetti/operatori da esso autorizzati e dai subresponsabili.

La responsabilità del Responsabile in materia di protezione dei dati personali e di cui agli artt. 28 c.10, 82, 83 e 84 del Regolamento Ue 2016/679, che si richiamano espressamente, rientra nel quadro della responsabilità contrattuale e delle sue eventuali conseguenze così come disciplinata dal presente Contratto. In particolare, si specifica che – in caso di inosservanza degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali – l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

§18.3 Obblighi del Responsabile del trattamento dei dati personali

In particolare, il Responsabile è tenuto a:

1. garantire che i dati personali – oggetto di trattamento – siano trattati esclusivamente per le finalità connesse al rapporto giuridico da cui hanno origine ed in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
2. autorizzare per iscritto i soggetti che effettueranno il trattamento affidato, nonché impartire le necessarie istruzioni operative e definire le relative misure di sicurezza da osservare;
3. sovrintendere e vigilare che da parte dei soggetti autorizzati sia rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati, le istruzioni impartite e applicate le misure di sicurezza, nonché mantenuto il segreto professionale e gli eventuali obblighi di riservatezza connessi;
4. mettere in atto misure di sicurezza adeguate al rischio, alla natura, all'oggetto, al contesto e alle finalità del trattamento affidato, in conformità all'art. 32 del Regolamento Ue 2016/679;
5. dotarsi di strumenti idonei ad assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi informatici, nonché di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

6. adottare idonee misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati;
7. adottare le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, e consentendo l'esercizio di tali diritti, sia direttamente sia in collaborazione con il Titolare, in conformità al capo III del Regolamento Ue;
8. redigere e aggiornare periodicamente, in base alla tipologia e natura dei dati trattati, un documento di analisi dei rischi effettivi del trattamento e sulla efficacia delle relative misure adottate;
9. curare e tenere a disposizione del Titolare e dell'Autorità di controllo, il Registro delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare ed il Registro delle violazioni dei dati;
10. dimostrare e attestare la conformità del trattamento alle disposizioni normative ed alle misure disposte dal titolare, garantendo la tracciabilità delle azioni compiute e la relativa documentabilità;
11. conservare i dati trattati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per il periodo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati e per perseguire le finalità del trattamento e/o in base ad obblighi di legge;
12. ai sensi dell'art. 33 c. 2 del Regolamento UE 2016/679, segnalare al titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione di dati personali e di incidenti che possano compromettere la sicurezza dei dati, e a seconda dei casi, adottando direttamente e/o proponendo l'adozione di tempestive e adeguate misure di sicurezza;
13. informare, consultare e collaborare con il Titolare per tutte le questioni rilevanti anche ai fini di legge (es. richieste del Garante, delle Autorità Pubbliche, degli interessati, valutazioni di impatto, data breach etc) e per la loro risoluzione;
14. collaborare con il Garante della protezione dei dati personali nello svolgimento delle sue funzioni, riscontrando le eventuali richieste e attuando i provvedimenti adottati dallo stesso,
15. comunicare l'adesione a codici di condotta e/o a schemi di certificazioni, sigilli e marchi, che avranno l'efficacia prevista dal Regolamento Ue, ai sensi degli artt. 40 e 42.
16. comunicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali, se nominato e/o del Referente Privacy.

Al Responsabile è vietato:

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52
Codice fiscale e P.IVA 09320520969

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

- diffondere, comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;
- effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione del contratto affidato e/o nuovi trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare.

La designazione a Responsabile del trattamento non comporta diritti a specifici compensi e/o indennità, poiché l'attività di trattamento è necessariamente intrinseca all'adempimento dell'attività contrattuale. La designazione a responsabile del trattamento ha la medesima durata della presente Lettera contratto.

Articolo 19 - Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie è competente, il Foro di Milano.

Articolo 20 - Deposito cauzionale

A garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l'Appaltatore ha stipulato, quale deposito cauzionale definitivo, polizza fidejussoria n. _____ rilasciata da _____. in formato digitale, per una somma garantita di € _____.

Articolo 21 - Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parti integranti del presente Contratto d'Appalto il Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), la relazione tecnico-qualitativa prodotta e l'offerta economica, prodotta dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara, anche se non materialmente allegati.

Articolo 22 - Spese bollatura del contratto

L'imposta di bollo viene assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro ogni 4 pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972). Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.

Allegato n. 6 alla Deliberazione n. 236 del 22.03.2022

Articolo 23 - Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto. Amministrazione Appaltante e Appaltatore dichiarano, quindi, di approvare specificamente le singole clausole nonché il loro insieme.

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comportano l'invalidità e l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Per l'Amministrazione Appaltante

Per l'Appaltatore

Il Direttore Generale

Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e le firme autografe.